



CIRCOLARE N° 1 DEL 16 GENNAIO 2010

**D.M. 17 dicembre 2009:
Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

Lo scorso 13 gennaio, è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n.10 alla Gazzetta Ufficiale serie Generale n.9, il Decreto ministeriale 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art.189 del Decreto legislativo n.152 del 2006 e dell’art.14-bis del Decreto Legge n.78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.102 del 2009”, denominato “Sistema SISTRI”.

Il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ha come obiettivo, per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la sostituzione graduale dell'attuale sistema cartaceo basato sul registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul MUD con un nuovo procedimento di tipo informatico.

Il sistema funzionerà, sostanzialmente, grazie ad una chiavetta USB e ad un dispositivo GPS per la localizzazione satellitare, e cioè:

- una token USB (comprensiva di un software di identificazione dei rifiuti e di registrazione di carico e scarico), per ciascuna unità locale e per ciascun mezzo in dotazione dell'azienda dedicato al trasporto di rifiuti speciali;
- una "scatola nera" (black box), che avrà la funzione di localizzare il veicolo e monitorare il percorso effettuato, per ogni veicolo adibito al trasporto di rifiuti speciali.

Una volta installato il programma informatico contenuto nella chiavetta USB sarà possibile inserire i movimenti di carico dei produttori, il carico/scarico dei trasportatori ed il carico dei gestori di impianti.

Soggetti coinvolti

A norma dell’articolo 1, due sono le tipologie di soggetti coinvolti: con iscrizione obbligatoria al sistema e con iscrizione facoltativa.

Soggetti con iscrizione obbligatoria:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, **con più di dieci dipendenti**;
- i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;

- parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Soggetti con iscrizione facoltativa:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

Tempi per l'iscrizione :

Soggetti con iscrizione obbligatoria: entro il 28 Febbraio 2010

Soggetti con iscrizione facoltativa: dal 13 febbraio al 28 marzo 2010

Operatività

Il SISTRI diventerà operativo in diverse fasi che riguarderanno differenti tipologie di utenti.

- **PRIMO GRUPPO DI UTENTI**

Dal **centottantesimo giorno** dalla data di entrata in vigore del Decreto ministeriale (**cioè entro il 13 Luglio 2010**) per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi – ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 – con più di cinquanta dipendenti; per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo d.lgs. n. 152/2006 con più di cinquanta dipendenti; per i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione; per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; per le imprese di cui all'art. 212, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali; per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti; per i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania; per i soggetti di cui all'art. 5, comma 10, del Decreto ministeriale (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale).

- **SECONDO GRUPPO DI UTENTI**

Dal **duecento decimo giorno** dalla data di entrata in vigore del Decreto ministeriale, per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi - ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006 - che hanno fino a cinquanta dipendenti; per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo d.lgs n. 152/2006 che hanno tra cinquanta e undici dipendenti.

- TERZO GRUPPO DI UTENTI

Dal **duecento decimo giorno** dalla data di entrata in vigore del Decreto ministeriale possono aderire su base volontaria al SISTRI le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del d.lgs. n. 152/2006 che non hanno più di dieci dipendenti; le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006; gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile che producono rifiuti non pericolosi; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del d.lgs. n. 152/2006.

Il Ministero dell'ambiente ha aperto un sito web (<http://www.sistri.it>) che, oltre a contenere tutte le informazioni utili, consente l'iscrizione al sistema.

Il testo del decreto è disponibile sul nostro sito web <http://www.studiopas.it>